

DELIBERA N. 355/24/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI [REDACTED], PER
LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA
NELL'ART. 9, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87
CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 2018, N. 96 (CD. DECRETO DIGNITÀ)**

CONT. 19/24/DSDI – PROC. 56/BL

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 settembre 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante *“Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”*.

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione*

nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”, di seguito anche “Decreto sul commercio elettronico”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali, di seguito anche DSA);

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013 sul gioco d'azzardo online nel mercato interno 2012/2322(INI) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 93/42 del 9 marzo 2016 ed in particolare la lettera f) nella quale di evidenziato che *“in ragione delle sue intrinseche peculiarità e in applicazione del principio di sussidiarietà, la fornitura di servizi di gioco d'azzardo online non è soggetta a una regolamentazione settoriale specifica a livello di UE ed è esclusa dall'applicazione delle direttive sui servizi e sui diritti dei consumatori, restando tuttavia soggetta a vari atti legislativi del diritto derivato dell'Unione, come la direttiva sulla protezione dei dati, la direttiva sulla privacy e le comunicazioni elettroniche e la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali”* e la lettera h) in cui si afferma che *“la Corte di giustizia ha confermato che la fornitura di giochi di sorte o d'azzardo costituisce un'attività economica di natura particolare, in relazione alla quale possono essere giustificate restrizioni per motivi d'interesse generale prevalente”*;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali, di seguito anche DSA);

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante *“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (di seguito, anche *“decreto dignità”*);

VISTO, in particolare, l'art. 9, comma 1, del Decreto dignità, il quale sancisce che *“Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell'art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di*

comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli";

VISTO, altresì, l'art. 9, comma 2, del Decreto dignità, ai sensi del quale *"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000";*

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale";*

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";*

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 19 aprile 2019, recante *"Linee guida sulle modalità attuative dell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96";*

VISTO il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di Finanza del 12 ottobre 2015 e, in particolare, l'articolo 3;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità" e successive modifiche e integrazioni;*

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l'Allegato A, recante *"Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"* (di seguito, *"Regolamento"*), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1, in calce al Regolamento stesso recante *"Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori";*

VISTA la delibera n. 265/15/CONS del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (di seguito cd. “Linee Guida Regolamento Sanzioni”);

VISTE le segnalazioni pervenute all’Autorità prot. nn. 239679 del 02 agosto 2022, 242456, 292416, 242896, 242898 del 9 agosto 2022, prot. 241726 e 246548 del 22 agosto 2022, prot. n. 253215 del 2 settembre 2022, prot. 303212 del 21 ottobre 2022 e prot. n. 115891 del 2 maggio 2023, nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate attraverso la piattaforma per la condivisione di video “Twitch”;

VISTE le segnalazioni pervenute all’Autorità prot. n. 219127, n. 219200 e n. 218358 del 14 luglio 2022, prot. n. 237586 e n. 239679 del 2 agosto 2022, prot.n. 241726 dell’8 agosto 2023, prot. n. 242415, n. 242416, n. 242418, n. 242456, n. 242896 e n. 242898 del 9 agosto 2022, prot. n. 245915 del 19 agosto 2022, n. 246548, n. 246541 e n. 246694 del 22 agosto 2022, n. 247630 del 24 agosto 2022, n. 248341 e n. 248373 del 25 agosto 2023, n. 248466 del 26 agosto 2022, n. 250243, n. 250754, n. 250762, n. 250765 e n. 251255 del 31 agosto 2022, n. 253215 del 2 settembre 2022, n. 254532 del 5 settembre 2022, n. 303212 del 21 ottobre 2022, prot. n. 75984 del 17 marzo 2023, nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate attraverso la piattaforma per la condivisione di video “YouTube”;

VISTA, altresì, la relazione della Guardia di Finanza pervenuta in Autorità in data 20 febbraio 2023 (ns. prot. n. 46310), nella quale si dà conto di presunte violazioni del predetto articolo 9 del Decreto dignità effettuate attraverso la piattaforma per la condivisione di video “Twitch” da parte di vari *content creator*;

VISTO l’art. 4, comma 6 del Regolamento, secondo cui “*le segnalazioni ricevute sono opportunamente aggregate dagli uffici, per procedere ad una valutazione d’insieme e alla individuazione delle condotte più rilevanti ai fini dell’avvio del procedimento sanzionatorio, anche in considerazione della gravità e attualità della violazione e della diffusione della condotta emergente dalle singole segnalazioni*”;

VISTI i verbali di chiusura delle attività preistruttorie del 14 marzo 2023 e del 20 marzo 2023, a seguito dei quali è stata accertata la presunta violazione dell’articolo 9, comma 1, del Decreto dignità sulla piattaforma di condivisione di video “YouTube”;

VISTA la relazione (prot. n. 0083138 del 24 marzo 2023) del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti ed in particolare gli allegati n. 35 e n. 36 afferenti ai rilievi effettuati sui due canali denominati “AntonTV_2K” (url: https://www.YouTube.com/@antontv_2k603/featured) e “Anton TV” (url: <https://www.YouTube.com/@antontv765/featured>) sulla piattaforma

YouTube e del canale denominato “Antontv” (url: https://www.twitch.tv/antontv_2k) sulla piattaforma Twitch;

VISTA la delibera n. 317/23/CONS del 5 dicembre 2023, recante “*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Google Ireland Limited per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. decreto dignità) contestazione n. 5/23/DSDI – proc. 21/FDG*”;

VISTA le informazioni trasmesse dalla Società Google Ireland Limited in risposta alla richiesta dell’Autorità relativa alla titolarità dei canali oggetto del relativo procedimento e ai relativi ricavi, con particolare riferimento, per quanto qui di interesse, agli account YouTube “Anton TV” e “Anton TV 2k” del 29 giugno 2023 (prot. n. 173858);

VISTI i verbali di chiusura delle attività preistruttorie del 2 e 3 maggio 2023, a seguito dei quali è stata accertata la presunta violazione dell’articolo 9, comma 1, del Decreto dignità sulla piattaforma di condivisione di video “Twitch”;

VISTA la delibera n. 318/23/CONS del 5 dicembre 2023, recante “*Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Twitch Interactive Germany GmbH per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. decreto dignità) contestazione n. 6/23/DSDI- proc. 22/FDG*”;

VISTA le informazioni trasmesse dalla Società Twitch Interactive Incex in risposta alla richiesta dell’Autorità relativa alla titolarità dei canali oggetto del relativo procedimento e ai relativi ricavi, con particolare riferimento, per quanto qui di interesse, all’account Twitch “AntonTV” dell’8 settembre 2023 (prot. n. 227120);

VISTE le note del 10 maggio 2023 (ns. prot. n. 0124785), 15 maggio 2023 (ns. prot. n. 0129479), 7 agosto 2023 (ns. prot. n. 0209885), 19 ottobre 2023 (ns. prot. n. 0268048) con le quali la scrivente Direzione ha chiesto al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza di individuare presso le piattaforme online “Instagram”, “Facebook”, “YouTube”, “Twitch”, “X” e “TikTok”, i soggetti titolari degli account/canali (cd. content creators) ivi identificati, attraverso i quali sono stati diffusi contenuti in presunta violazione dell’articolo 9 del Decreto dignità;

VISTA la nota (prot. 1603) del 3 gennaio 2024, successivamente integrata in data 22 marzo (prot. n. 87420), con la quale il predetto Nucleo Speciale ha trasmesso gli elenchi dei soggetti identificati quali *content creators* presso le piattaforme digitali sopra richiamate e dai quali è emerso che i canali YouTube “AntonTV_2K” (url: https://www.YouTube.com/@antontv_2k603/featured) e “Anton TV” (url: <https://www.YouTube.com/@antontv765/featured>) e un account Twitch “Antontv” (url:

https://www.twitch.tv/antontv_2k) risultano essere gestiti dal [REDACTED]

VISTO l'atto di contestazione n. 19/24/DSDI del 28 marzo 2024, recante *“Contestazione a [REDACTED] per la presunta violazione del divieto sancito dall'art. 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018 n. 87”*, notificato in data 3 aprile 2024;

VISTA la nota del 22 maggio 2024 (prot. 140484) con la quale l'Autorità, rilevata la mancata produzione di memorie/ accesso atti da parte del [REDACTED] e al fine di garantire la partecipazione procedimentale dello stesso, ha rimesso in termini la parte concedendo un nuovo termine per la produzione degli scritti difensivi;

VISTA la nota del 3 luglio 2024 (prot. 184614) della Guardia di Finanza con la quale veniva comunicata la corretta notifica della predetta nota di remissione in termini avvenuta in data 5 giugno 2024;

VISTA l'istanza di accesso agli atti presentata in data 13 giugno 2024 (Prot. n. 164234), riscontrata in data 19 giugno 2024 (prot. n. 169256);

VISTA la risposta fornita dal [REDACTED] alla richiesta di informazioni formulata dall'Autorità ex articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pervenuta con nota dell'8 luglio 2024 (prot. n. 187655);

VISTA la nota del 26 giugno 2024 (proc. n. 177632) con la quale l'ufficio competente ha chiesto al Nucleo Speciale Beni e Servizi Gruppo Radiodiffusione Editoria della Guardia di Finanza approfondimenti circa l'effettiva situazione patrimoniale di vari soggetti, tra cui il [REDACTED], riscontrata con nota del 4 luglio 2024 (prot. n. 185464);

VISTO il parere del Servizio giuridico del 26 agosto 2024 (prot. n. 223340) reso ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Regolamento sanzioni, in riscontro alla richiesta formulata in data 9 luglio 2024 (prot. n. 190168);

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto, attività preistruttoria e contestazione

Nel periodo tra il 2 agosto 2022 (prot. n. 237586) e il 17 marzo 2023 (prot. n. 75984) sono pervenute diverse segnalazioni all'Autorità nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell'art. 9 del decreto dignità effettuate da diversi content creator attraverso numerose piattaforme per la condivisione di video, tra le quali Twitch e YouTube.

Per quanto qui di interesse, in data 20 febbraio 2023 (prot.n. 46310), è pervenuta una relazione dal Nucleo Speciale della Guardia di finanza nella quale si dava conto delle presunte violazioni del predetto art. 9 del decreto dignità effettuate attraverso le piattaforme Youtube e Twitch da parte di vari content creator, tra cui il titolare degli account YouTube “AntonTV_2K” (url: https://www.YouTube.com/@antontv_2k603/featured) e “Anton TV” (url: <https://www.YouTube.com/@antontv765/featured>) ed un account Twitch “Antontv” (url: https://www.twitch.tv/antontv_2k).

Parimenti, dai verbali di chiusura delle attività preistruttorie del 14 marzo 2023 e del 20 marzo 2023 e dalla relazione del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti è emersa la violazione da parte dei suddetti 3 canali YouTube e Twitch. In particolare, a valle delle attività preistruttorie condotte nell’ambito del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sono stati avviati due procedimenti sanzionatori nei confronti delle sopra richiamate piattaforme di condivisione video per le violazioni commesse da diversi *content creator* tramite un elevatissimo numero di video diffusi presso i rispettivi canali. Tali procedimenti si sono conclusi con l’adozione delle delibere n. 318/23/CONS (società Twitch) n. 317/23/CONS (società Google Ireland Limited) entrambe del 5 dicembre 2023.

In considerazione del fatto che l’articolo 9 del Decreto Dignità individua, al comma 2, una pluralità di soggetti (“committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività”) tutti parimenti responsabili non in solido degli illeciti in parola, è stato chiesto alle due società fornitrici delle menzionate piattaforme di voler trasmettere gli elementi identificativi dei vari content creators, nonché ogni ulteriore informazione al fine di poter individuare compiutamente tali soggetti, per i seguiti di competenza ai sensi del citato articolo 9.

I riscontri forniti sono stati trasmessi al Nucleo Speciale Beni e Servizi (Gruppo Radiodiffusione Editoria) della Guardia di Finanza al fine di svolgere le conseguenti indagini, eventualmente anche attraverso ispezioni, volte all’esatta individuazione dei *content creator*.

La Guardia di Finanza, a valle delle attività svolte ha trasmesso con nota del 3 gennaio 2024 (prot. 1603), successivamente integrata con nota del 22 marzo 2024 (prot. n. 87420), gli elenchi dei soggetti identificati quali *content creators* presso le piattaforme digitali sopra richiamate e dai quali è emerso, per quanto qui d’interesse, che il canale Twitch “Antontv” (url: https://www.twitch.tv/antontv_2k) e i canali YouTube “AntonTV_2K” (url: https://www.YouTube.com/@antontv_2k603/featured) e “Anton TV” (url: <https://www.YouTube.com/@antontv765/featured>) risultano essere gestiti dal sig.

Più precisamente, dalla navigazione presso i richiamati servizi di condivisione di video è stata rilevata sui predetti canali la presenza di molteplici video con contenuto di promozione o comunque di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro.

2. Deduzioni difensive e informazioni fornite dalla parte

In data 21 giugno 2024 il responsabile del procedimento ha inviato una specificata richiesta (prot. n. 0173834 del 21 giugno 2024) al [REDACTED] con cui è stato chiesto di fornire per i canali YouTube “AntonTV_2K” (url: https://www.YouTube.com/@antontv_2k603/featured) e “Anton TV” (url: <https://www.YouTube.com/@antontv765/featured>) e un account Twitch “Antontv” (url: https://www.twitch.tv/antontv_2k) puntuale indicazione di ogni tipo di ricavo da pubblicità diretta o indiretta (ivi inclusi i ricavi da abbonamento al canale, pubblicità di annunci in stream, video *discovery*, annunci *outstream* e annunci *bumper*) sia lordi che

netti, incluse le quote riversate derivanti da eventuali rapporti contrattuali con la piattaforma.

In riscontro alla predetta remissione in termini del 22 maggio, il [REDACTED] ha trasmesso, in data 8 luglio 2024 (prot. n. 187655), le proprie memorie difensive nonché fornito, contestualmente, indicazioni circa i ricavi ottenuti dalla propria attività, in riscontro alla richiesta effettuata in data 21 giugno 2024. In particolare, la parte ha osservato che i video diffusi presso i propri tre canali erano esclusivamente video ludici basati sul gaming.

Inoltre, relativamente ai due canali YouTube ha osservato di non aver ricevuto alcun ricavo diretto o indiretto, mentre per quanto concerne il canale Twitch ha ricevuto solo 1.000,00 euro, allegando i relativi pagamenti.

La parte ha chiesto l'archiviazione del procedimento.

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

Con riferimento alle argomentazioni svolte dalla parte relative all'asserita liceità delle condotte oggetto di contestazione, appare opportuno procedere, in via preliminare, ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento allo scopo di chiarire quali siano le condotte che il legislatore considera illecite.

3.1. Considerazioni generali sul divieto di cui all'art. 9 del Decreto Dignità

L'articolo 9 del decreto Dignità prescrive che *“al fine di un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media [...]”*.

La norma si pone come obiettivo generale il contrasto al fenomeno della ludopatia introducendo, a tal fine, un divieto assoluto di diffusione su qualunque mezzo di *“qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta”* afferente a giochi con vincite in danaro *“comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media”* (enfasi aggiunta).

Il successivo comma 2 del richiamato articolo, al fine di rafforzare la portata dissuasiva della sanzione che assiste il divieto sancito al primo comma, ha previsto che siano responsabili dell'illecito i seguenti soggetti: (1) *“committente”*, (2.1) *“proprietario*

del mezzo o del sito di diffusione”, (2.2) “proprietario del mezzo o del sito di destinazione” e (3) “organizzatore della manifestazione, evento o attività”.

Si tratta quindi di un divieto generale in capo ad una pluralità di soggetti tutti egualmente responsabili.

Invero, la *ratio* del divieto ivi contenuto risiede nel dichiarato intento di contrastare il fenomeno della ludopatia, (qualificato oggi come *“disturbo da gioco d’azzardo”*, c.d. DGA, ai sensi dell’articolo 9, comma 1-*bis* del Decreto dignità) e di rafforzare la tutela del consumatore/giocatore, con particolare riferimento alle categorie vulnerabili. Ne consegue che l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma sono ampi.

Quanto all’ambito oggettivo, la normativa in parola riguarda sia la pubblicità diretta che quella indiretta su tutti i mezzi comunque realizzata (tv, radio, giornali, internet, *social network*, cartellonistica stradale etc.).

Relativamente all’ambito soggettivo, vengono identificati tra i destinatari della previsione tutti i soggetti coinvolti nella filiera: “committente”, “proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione” e “l’organizzatore dell’evento”.

Al fine di coordinare le nuove previsioni introdotte dal decreto Dignità con l’articolata disciplina di settore previgente, non incisa dall’intervento legislativo, e con i principi costituzionali e dell’Unione europea, l’Autorità, con la delibera n. 132/19/CONS, ha adottato delle specifiche Linee Guida. Segnatamente, le Linee Guida forniscono chiarimenti interpretativi in ordine agli ambiti di applicazione oggettivo, soggettivo e territoriale dell’art. 9 del Decreto dignità.

Relativamente all’oggetto del divieto, viene chiarito che è vietata la pubblicità di scommesse e giochi con vincite in denaro da intendersi come *“ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, al fine di indurre il destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto (c.d. call to action)”* (par. 3.1, lett. c delle Linee Guida, enfasi aggiunta).

Inoltre, con riguardo all’irrogazione della sanzione, trova applicazione la legge n. 689/81, espressamente richiamata dalla norma.

Come evidenziato, l’articolo 9 del Decreto dignità punisce il committente, il proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e l’organizzatore della manifestazione, evento o attività responsabili, come previsto dall’art. 3, comma 1, della legge n. 689/81, della propria azione od omissione *“cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”*.

Per quel che concerne l'autore della violazione, non rileva se questi sia o possa essere "consapevole" dell'illiceità del messaggio pubblicitario con la conseguenza che, ai fini della relativa imputazione, la colpa si presume.

Secondo costante giurisprudenza, incombe infatti sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa in vigore (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537 "[...] *il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi [..]*").

In questo senso, il legislatore italiano, nell'introdurre una disciplina nazionale a tutela della salute pubblica e del consumatore con il dichiarato obiettivo di contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo, ha previsto, come detto, un divieto generale di qualsiasi forma di pubblicità, comunque effettuata e una conseguente responsabilità oggettiva in capo a soggetti diversi come sopra riportati.

Il legislatore italiano ha introdotto un divieto assoluto che non offre margini di discrezionalità. Tale conclusione appare viepiù rafforzata dal fatto che non c'è una normativa di rango eurounionale vincolante in materia di *gambling*.

Ciò posto, a fronte degli illeciti contestati al [REDACTED] o tramite l'atto di contestazione n. 19/24/DSDI sopra richiamato e alla luce delle evidenze emerse durante il procedimento *de quo*, si ritiene di confermare le violazioni commesse tramite i canali Twitch e YouTube in ragione dei numerosi video illeciti ivi diffusi e in ragione dei ricavi e del contratto di *partnership* economica stipulato con la piattaforma Twitch, sebbene con esigui ricavi.

Tale conclusione appare avvalorata dal parere reso dal Servizio giuridico (prot. n. 190168), il quale ha rilevato che "l'articolo 9, comma 2, del decreto dignità stabilisce – con formulazione chiara e difficilmente equivocabile – che l'inosservanza del divieto di cui al comma 1 comporta "l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000".

Il legislatore ha dunque previsto che nei casi di violazione del divieto di pubblicità di giochi e scommesse la sanzione amministrativa pecuniaria sia pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione ovvero della pubblicità effettuata, ma fissando al contempo una soglia minima non derogabile, valida "per ogni violazione", pari a euro 50.000,00.

La disposizione in parola non riconosce quindi all'Autorità alcun margine di discrezionalità né sul "se" irrogare o meno una sanzione amministrativa pecuniaria in

caso di accertamento di una violazione dell'articolo 9 del decreto dignità, né sulla "entità" di tale sanzione, che deve corrispondere a una percentuale predefinita nel 20% del "valore" della pubblicità/sponsorizzazione vietata, senza in ogni caso poter scendere al di sotto della soglia minima inderogabile pari ad euro 50.000,005.

Ne consegue che, una volta che si sia proceduto a una corretta individuazione del soggetto ritenuto responsabile (secondo quanto osservato supra, al paragrafo 2), non possono comportare l'archiviazione del procedimento avviato per tale illecito né la ritenuta sproporzione fra il profitto in concreto realizzato in forza della violazione del divieto e la soglia minima edittale prevista dalla legge, né più in generale la qualità di "persona fisica", piuttosto che giuridica, del soggetto "responsabile".

3.2. Sul valore della pubblicità

Per quanto concerne l'analisi del valore economico degli illeciti rilevati, ai sensi del richiamato articolo 9 del Decreto dignità per la violazione del divieto in parola è prevista l'irrogazione di una sanzione commisurata al valore della pubblicità (20%), in ogni caso non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Più in particolare, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 9 "l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000".

Pertanto, per poter determinare il valore della sanzione da irrogare è necessario conoscere, ove presente e/o disponibile, il valore economico della sponsorizzazione o della pubblicità.

A tal fine, l'Autorità ha inviato una specificata richiesta (prot. n. 0173834 del 21 giugno 2024) al [REDACTED] con la quale è stato chiesto di indicare, per i canali YouTube "AntonTV_2K": https://www.YouTube.com/@antontv_2k603/featured e "Anton TV" <https://www.YouTube.com/@antontv765/featured> e l'account Twitch "Antontv" https://www.twitch.tv/antontv_2k, ogni tipo di ricavo da pubblicità diretta o indiretta (ivi inclusi i ricavi da abbonamento al canale, pubblicità di annunci in stream, video *discovery*, annunci *outstream* e annunci *bumper*) sia lordi che netti, inclusa le quote riversata a codesta parte derivanti da eventuali rapporti contrattuali con la predette piattaforme, e/o con inserzionisti pubblicitari, concessionari di giochi etc..

Il [REDACTED] ha fornito i dati richiesti con nota dell'8 luglio 2024 (prot. n. 187655); al riguardo si osserva che il 20% dei ricavi ottenuti dalla parte in ragione dei tre diversi

canali in oggetto (avendo ottenuto per il canale Twitch quasi 1000,00 euro e per i due YouTube alcun compenso) è inferiore alla soglia di euro 50.000 previsto dall'articolo 9 del Decreto Dignità. Ne discende quindi che la sanzione irrogabile è pari a 50.000,00 come previsto dalla predetta previsione.

3.3. Sulla determinazione della sanzione

Confermata l'intervenuta violazione del divieto, nei termini sopra descritti, quanto alla determinazione della sanzione si svolgono le seguenti considerazioni.

Per quel che concerne le condotte illecite commesse attraverso i diversi video diffusi presso il canale in oggetto, occorre rilevare che, nonostante la pluralità dei contenuti pubblicati e dunque delle azioni violative poste in essere dal [REDACTED], la condotta illecita può essere considerata, per ciascuna delle tre violazioni, unitaria per la sua preordinazione ad un unico obiettivo e per l'unicità della sequenza temporale, con conseguente applicazione del cd. "cumulo giuridico" delle sanzioni.

In particolare, in ossequio alle linee guida per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie allegate alla delibera 265/15/CONS, per poter affermare l'unicità dell'azione o dell'omissione, pur in presenza di molteplici violazioni, è necessario che le violazioni siano tutte geneticamente collegabili ad un unico e ben individuato comportamento commissivo od omissivo tenuto dal soggetto agente e in un preciso arco temporale entro il quale ha svolto ed esaurito i propri effetti.

Pertanto, dall'applicazione del "cumulo giuridico" delle sanzioni, previsto dalla norma di cui all'art. 8 della l. 689/1981, deriva l'irrogazione di un'unica sanzione, con riferimento a ciascuno dei tre canali in oggetto, il cui importo - pari ad euro 55.000,00 (cinquantacinquemila) - per la violazione commessa tramite il canale Twitch è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ivi comprese la plurioffensività della condotta, ed in ragione del contratto di *partnership* commerciale, sebbene a fronte di ricavi esigui (circa 1000,00 euro) e dei video ivi diffusi, tenendo altresì conto che si tratta della prima sanzione irrogata e di 51.000,00 (cinquantunomila) per ciascuno dei restanti due canali Youtube modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ivi comprese la plurioffensività della condotta, i diversi video presenti nei canali Youtube (12 su Anton Tv e 120 su Anton Tv 2koltre 2000), la mancanza di ricavi ed il suo protrarsi nel tempo. La sanzione complessiva è dunque pari ad euro 157.000,00 (centocinquantasettemila/00).

Pertanto, tenuto conto del fatto che il [REDACTED] è autore dei tre canali e dei relativi video ivi caricati e che, limitatamente alla piattaforma Twitch, ha conseguito ricavi in ragione della viralità degli stessi, la sua responsabilità ai sensi della normativa in parola è confermata.

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto contestazione n. 19/24/DSDI per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge n. 96 del 9 agosto 2018, 9 per la violazione commessa attraverso i canali YouTube "AntonTV_2K": https://www.YouTube.com/@antontv_2k603/featured e "Anton TV" <https://www.YouTube.com/@antontv765/featured> e l'account Twitch "Antontv" https://www.twitch.tv/antontv_2k;

ACCERTATO che [REDACTED] non ha inteso accedere all'istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dall'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legge 18 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 "[...] l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000";

RILEVATO che il 20% del valore della sponsorizzazione ottenuta dalla diffusione dei video, presso i canali YouTube "AntonTV_2K" e "Anton TV" e il canale Twitch "Antontv", risulta inferiore a 50.000;

CONSIDERATO, per l'effetto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto dignità, che la sanzione irrogabile per la violazione in oggetto è pertanto pari ad euro 50.000,00;

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera n. 265/15/CONS: *"ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto "cumulo giuridico" delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)";*

CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, con riferimento alla condotta accertata per ogni singolo canale sopra identificato, ricorre il c.d. concorso formale omogeneo di illeciti, in quanto la condotta illecita, reiterata con cadenza giornaliera e

fruibile a richiesta senza soluzione di continuità, può considerarsi unitaria per unicità del fine o dell'effetto, consistendo la stessa nella diffusione di video aventi natura di comunicazione pubblicitaria di giochi d'azzardo e scommesse che ha comportato in capo a [REDACTED] la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

A. Gravità della violazione

La gravità della violazione posta in essere da [REDACTED] deve ritenersi di entità lieve tenuto conto del numero di video trasmessi.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il [REDACTED] non ha contribuito a rimuovere gli effetti della propria condotta.

C. Personalità dell'agente

Il [REDACTED] si ritiene dotato della piena capacità di intendere e di volere anche in considerazione della scelta consapevole di aprire i canali oggetto di contestazione

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, dagli elementi acquisiti in istruttoria, trattandosi di una persona fisica non risultano pubblicamente disponibili dati atti a stabilire la capacità economica dello stesso;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 19/24/DSDI nella misura corrispondente ad euro 157.000,00 (centocinquantasettemila/00) per la violazione riscontrata presso i canali YouTube "*AntonTV_2K*" e "*Anton TV*" e l'account Twitch "*Antontv*";

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità

DIFFIDA

Il [REDACTED] dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 24 settembre 2024

IL PRESIDENTE

Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba